

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2306)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FELICETTI, POLLASTRELLI, BAIARDI,
CONSOLI, GIANOTTI, MARGHERI, PETRARA, POLLIDORO e URBANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1987 *

Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso del 1985 è proseguito il processo di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria italiana. Ciò ha consentito un adattamento del nostro apparato produttivo alle mutate condizioni dei mercati internazionali ed alla più agguerrita concorrenza dei paesi industrializzati. In questo quadro l'ammodernamento delle grandi imprese ha raggiunto livelli tecnologici tra i più avanzati che hanno consentito la conquista di nuove flessibilità, l'aumento della produttività, il risanamento finanziario e la ripresa dell'autofinanziamento. Tutto ciò anche attraverso notevoli impegni finanziari pubblici e costi sociali elevatissimi. Tuttavia tali processi hanno lasciato inalterate le debolezze strutturali e le contraddizioni del nostro apparato produttivo. In primo luogo si è realizzato un grave restringimento della base produttiva a fronte di un forte incremento della disoccupazione.

In secondo luogo si sono aggravate le divaricazioni e le incoerenze territoriali e quindi è rimasto inalterato il carattere duale della nostra economia. Maggiori difficoltà incontrano oggi le piccole e medie imprese, l'artigianato, il Mezzogiorno. Ciò spiega anche perchè il commercio estero italiano continui a presentare l'endemico sbilancio. Alle fatture energetica ed alimentare, infatti, si deve aggiungere oggi la domanda interna di beni di investimento e di consumo determinata dalla ripresa.

Ciò che è ancora più grave però è il peggioramento qualitativo del *deficit* commerciale. Sapevamo già che spettava al nostro paese il primato negativo del più alto coefficiente di elasticità delle importazioni rispetto alla domanda interna. Oggi dobbiamo constatare che la stessa opera di modernizzazione sta evidenziando un nuovo vincolo per la nostra economia: quello della importazio-

ne di beni intermedi ad alto valore che il nostro paese non riesce a produrre.

Inoltre la fase di estrema incertezza che sta caratterizzando da tempo l'economia, i processi innovativi in costante evoluzione, la arretratezza e la inconsistenza delle strutture pubbliche, informative e di governo dei processi economici rappresentano difficoltà aggiuntive.

Le ragioni di tale situazione sono riconducibili alla spontaneità dei processi in atto, i quali di per sè non riescono a garantire uno sviluppo coerente della razionalizzazione produttiva, lasciando per un verso inalterate le debolezze del sistema, dall'altro creando nuove difficoltà ed inedite distanze tra i vari pezzi del sistema industriale. Sarebbero stati necessari una guida politica della ristrutturazione industriale ed un insieme di strumenti di interventi capaci di favorire l'ammodernamento dell'apparato produttivo, ma anche di superare contestualmente le debolezze e le contraddizioni del sistema.

Il nostro paese ha dunque bisogno di una sicura guida dello Stato, di una adeguata spesa per la ricerca, di una rilevante componente di spesa pubblica fortemente qualificata, di un sostegno reale all'economia e dunque di un modello coerente di politica industriale e di un grande sforzo di progettazione. L'apparato produttivo ha bisogno di servizi efficienti (energia, trasporti, telecomunicazioni), di moderni sistemi settoriali (agroalimentare, chimico, aerospaziale) e, più in generale, di ammodernamento tecnologico e aumento del *mix* produttivo.

Più specificamente, di fronte al fatto che nel corso degli ultimi anni, grazie anche al trasferimento di cospicue risorse pubbliche, la grande impresa è tornata al profitto, mentre oggi le imprese minori si trovano in gravi difficoltà, appare urgente garantire, da un lato, un adeguato spostamento di risorse verso la piccola e media impresa e, dall'altro, l'approntamento di strumenti legislativi esclusivamente ad esse finalizzati. Nel corso degli ultimi tempi è apparso chiaro il ruolo decisivo che possono svolgere le economie esterne generali e specifiche ai fini dello sviluppo del paese.

Occorre pertanto lavorare rapidamente ad

una riqualificazione dell'ambiente. Diviene per ciò indispensabile assicurare alle regioni le competenze necessarie per farlo, mettendo finalmente mano ad un'opera di costruzione di un quadro organico di politica industriale regionale.

Tutto ciò non in contrapposizione con le istituzioni centrali, ma come un modo concreto per assicurare il coordinamento necessario ad una iniziativa articolata ed incisiva per lo sviluppo e la crescita economica.

La politica industriale deve essere quindi dotata di una pluralità di strumenti, semplici e automatici, e deve riservare allo Stato soprattutto il compito di definire le strategie di sistema rispetto alle quali richiamare la coerenza di tutti i soggetti pubblici e privati interagenti sul sistema economico.

Tra questi strumenti uno di grande rilievo dovrebbe orientare e sostenere un processo di razionalizzazione produttivo e di avanzamento tecnologico delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. Nonostante lo sforzo perseguito dagli operatori economici e del mondo della ricerca, non si è ancora abbassata a sufficienza la soglia dei vincoli e delle condizioni minimali per una innovazione diffusa a tutta la struttura produttiva.

A ciò vuole rispondere la presente proposta di legge. Gli obiettivi sono principalmente tre:

- 1) sostenere l'ammodernamento del sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato;

- 2) consolidare le piccole imprese esistenti di fronte ad un loro *turn over* molto elevato, comunque superiore a quello presente negli altri paesi industrializzati;

- 3) facilitare la nascita di nuove imprese e la riapertura qualificata di quelle dismesse.

Gli strumenti adoperati sono quello finanziario e quello fiscale. È stato previsto, pertanto, un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per finanziare progetti innovativi e sostenere l'apertura di nuovi impianti.

È stata prevista la possibilità di una forte riduzione dell'Irpeg, dell'Ilor e dell'Irpef per

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aiutare il consolidamento delle nuove imprese.

Per aiutare infine l'acquisto di macchine o sistemi di macchine, è stata prevista la possibilità di sostegni finanziari attraverso il sistema del credito di imposta.

Più in generale, per facilitare l'espansione ed il consolidamento dell'apparato produttivo e la crescita dell'impegno delle grandi aziende nella ricerca, è stato previsto un meccanismo fiscale per incentivare il reinvestimento degli utili in tale direzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Fondo
per le piccole e medie imprese industriali
e per l'artigianato produttivo)*

1. Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per le piccole e medie imprese industriali e per l'artigianato produttivo».

2. Il fondo è ripartito tra le regioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che vi provvede con proprio decreto entro il 30 gennaio di ogni anno.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, emana le direttive per la ripartizione del fondo. Nella ripartizione annuale del fondo nazionale di cui al comma 1, le somme residue non impiegate dalle regioni al termine dell'esercizio sono calcolate nella disponibilità netta complessiva del fondo.

4. Il Fondo per le piccole e medie imprese industriali e per l'artigianato produttivo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) sezione per l'innovazione;
- b) sezione per la programmazione di nuove imprese.

Art. 2.

(Delega alle regioni)

1. Le regioni, per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5, operano su delega del Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato e sono tenute a conformarsi alle direttive del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale di cui all'articolo 6.

2. I fondi, ripartiti ai sensi dell'articolo 1, sono assegnati agli istituti regionali abilitati al credito a medio termine, che li amministrano con contabilità separata.

Art. 3.

(Definizione di innovazione, nuova impresa e acquisizione di beni avanzati)

1. Ai fini della presente legge:

a) per innovazione si intendono investimenti per progetti destinati ad apportare innovazioni agli impianti, al processo produttivo e ai prodotti, al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

b) per nuova impresa si intende la realizzazione di unità industriali o artigiane, purchè non derivanti da processi di decentramento produttivo, nonchè la riattivazione di aziende dismesse prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) per acquisizione di beni avanzati si intende l'acquisizione di singole macchine a comando o controllo numerico nonchè di sistemi produttivi automatizzati ad elevato contenuto tecnologico, ivi compresi i relativi servizi informatici.

Art. 4.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo 1 i seguenti soggetti, siano essi enti e società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o imprenditori individuali:

a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dall'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) le imprese artigiane individuate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi costituiti prevalentemente dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 5.

(Agevolazioni alle imprese)

1. Al fine di agevolare gli investimenti per l'innovazione e per la realizzazione di nuove imprese, ai soggetti di cui all'articolo 4 può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 25 per cento per i progetti di spesa, al netto dell'IVA, fino ad un importo massimo di 600 milioni di lire.

2. Per le imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, detto contributo è elevato al 38 per cento fino ad un massimo di 700 milioni di lire.

3. Nei casi di progetti ad alto rischio e che vengono giudicati come particolarmente innovativi, può essere accordato un contributo del 12 per cento.

4. Gli investimenti debbono essere realizzati entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni. Trascorso il primo anno dalla concessione dell'agevolazione, se, per qualsiasi motivo, l'impresa non dà inizio all'investimento, la concessione del contributo è revocata e gli importi relativi confluiscono sulla disponibilità del fondo di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Direttive del CIPI)

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina criteri, modalità, procedure e tempi per le concessioni delle agevolazioni tenendo conto della necessità di favorire:

a) l'innovazione tecnologica di processo, di prodotto e della organizzazione aziendale;

- b) la produttività del capitale investito;
- c) l'aumento delle quote di esportazione;
- d) la riduzione delle emissioni inquinanti e la protezione ambientale;
- e) la salvaguardia dell'occupazione;
- f) la qualità e le prospettive di crescita delle nuove imprese.

Art. 7.

(Domande e concessione delle agevolazioni)

1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate agli istituti regionali abilitati al credito a medio termine, che provvedono alla istruttoria. Le domande devono essere corredate del progetto di innovazione o di industrializzazione, che deve contenere le indicazioni dei tempi e delle modalità di realizzazione, le prevedibili conseguenze occupazionali e professionali, l'entità degli investimenti, le partecipazioni di altre imprese.

2. Gli istituti di cui al comma 1, dopo aver deliberato il contributo concedibile, trasmettono alla regione competente per territorio la domanda di concessione delle agevolazioni, corredata di un estratto della delibera e di una apposita relazione.

3. La concessione dei contributi è deliberata dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto. Il presidente della giunta regionale emette contestualmente i relativi ordini di pagamento.

4. Le regioni stipulano con gli istituti per il credito a medio termine regionali apposite convenzioni per l'istruttoria e l'esame della domanda di contributo e per il controllo dei relativi programmi, sulla base di una convenzione tipo approvata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Informazioni delle regioni)

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

copia dei provvedimenti di concessione dei contributi e, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative ammesse alle agevolazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto generale ed analitico dello stato del fondo di cui all'articolo 1, distinto per sezioni, con una relazione sugli effetti produttivi ed occupazionali della gestione.

3. Le regioni sono inoltre tenute a dare adeguata pubblicità, anche attraverso la pubblicazione di apposito bollettino, dei provvedimenti di concessione dei contributi.

Art. 9.

(Funzioni del comitato tecnico)

1. Il comitato tecnico istituito dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ha altresì il compito di formulare i contenuti delle proposte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui agli articoli 1, comma 3, 6, 7, comma 4, e 12, comma 4, della presente legge.

Art. 10.

(Divieto di distrazione dei beni agevolati)

1. I beni acquisiti con il contributo di cui alla presente legge non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni dall'avvio dell'attività produttiva.

2. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali per consolidare le piccole e medie imprese e l'artigianato)

1. Per favorirne il consolidamento produttivo, alle imprese di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 è concessa la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

dell'imposta locale sui redditi in ragione del 35 per cento per tre periodi di imposta a partire da quello in corso all'atto di avvio dell'attività produttiva.

2. Tale riduzione è elevata al 55 per cento per le imprese localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Agli imprenditori individuali ed ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è concessa la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi in ragione del 40 per cento per lo stesso periodo di cui al primo comma del presente articolo.

4. Tale riduzione è elevata al 60 per cento per le imprese localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 12.

(Credito d'imposta a sostegno dell'acquisizione di beni ad alto contenuto tecnologico)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 4, che acquistano i beni di cui alla lettera c) dell'articolo 3, è concesso un credito d'imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 25 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di lire 350.000.000 di credito di imposta.

2. Per le imprese dei soggetti di cui sopra, localizzate nei territori delimitati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il credito d'imposta è elevato al 32 per cento fino ad un massimo di lire 500.000.000.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto è stato corrisposto ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiara-

zione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo pagato.

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina le tipologie delle macchine e dei sistemi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 ammesse alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Disciplina fiscale degli utili)

1. Gli utili conseguiti dalle imprese di cui all'articolo 4, ad esclusione di quelle gestite a contabilità semplificata, non costituiscano reddito imponibile agli effetti dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Ilor nella misura in cui siano accantonati in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, da utilizzare ai fini del reinvestimento, entro e non oltre i due esercizi successivi a quello della formazione della riserva medesima.

2. Le riserve come sopra costituite, in qualunque altro modo utilizzate, sono soggette a tassazione.

Art. 14.

(Dati relativi alle operazioni agevolate)

1. Il Ministero delle finanze trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, annualmente, il numero, l'ammontare ed il tipo delle operazioni agevolate, distinti per regioni e comparti produttivi, di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede attraverso il conferimento al

fondo di cui all'articolo 1 della somma di lire 120 miliardi per il 1986, di lire 40 miliardi per il 1987 e di lire 40 miliardi per il 1988, utilizzando allo scopo l'accantonamento di cui al fondo speciale in conto capitale stanziato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sotto la voce del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato «Incentivi per le piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fondo di cui all'articolo 1 confluiscono inoltre le disponibilità esistenti nel fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, relative alla quota di riserva a favore delle piccole e medie imprese prevista dal terzo comma dell'articolo 18 della medesima legge, nonché quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, non impegnate per il finanziamento delle domande presentate entro il 30 aprile 1985 o non erogate entro un anno dalla concessione.

4. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad emanare le necessarie disposizioni attuative.

Art.16.

(Rappresentante della piccola e media industria nelle giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. In attesa della legge di riordino, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1560, fa parte della giunta di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche un rappresentante della piccola e media impresa così come definita ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.